

AUTO TRASPORTO

LUGLIO e AGOSTO 2024



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Imola

speciale

DEDUZIONI FORFETARIE 2024

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Comunicato n. 74/2024 informa che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2023 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (16,80 €)

REN NOLEGGI - DAL 16 LUGLIO 2024 CONFERMATO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

E' confermato l'obbligo di registrare al REN - Noleggi, prima dell'uso, i veicoli utilizzati tramite CONTRATTI DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE.

Sotto il profilo delle INTERPRETAZIONI RELATIVE AL CAMPO DI APPLICAZIONE ED ALTRE QUESTIONI sollevate sulla materia dalle associazioni di categoria, il MIT ha ritenuto sufficienti le precisazioni scritte ad oggi fornite. Per altre fattispecie, come il caso del contratto atipico di TRAZIONE, il MIT ritiene che seppur definito da norme generali, esso rappresenta oramai una prassi consolidata comunemente riconosciuta.

Per tale motivo, dopo aver sentito anche il Ministero dell'Interno, i dirigenti del MIT NON hanno ritenuto necessario fornire specifiche precisazioni per le imprese che svolgono la peculiare attività che prevede il TRAINO DEL RIMORCHIO/SEMI RIMORCHIO CON LA MERCE MESSO A DISPOSIZIONE DA ALTRA IMPRESA; il c.d. "TRAZIONISMO". PER VIA INFORMALE, IL MIT CI HA COMUNICATO che trattasi di una pratica consolidata, NON contemplata nella normativa UE e quindi NON riconducibile al CAMPO DI APPLICAZIONE della Dir. UE n.738/2022 e conseguentemente esente dall'obbligo di registrazione al REN - Noleggi.

Sempre in merito al c.d. "trazionismo", i dirigenti del MIT, onde evitare eventuali contestazioni, hanno inoltre evidenziato l'opportunità di tenere a bordo del veicolo un "CONTRATTO DI TRAZIONE".

Considerata la particolarità di questa attività, riteniamo comunque utile evidenziarne alcuni aspetti onde evitare fraintendimenti.

La definizione di "TRAZIONISMO" non trova riscontro in una specifica declaratoria normativa ma piuttosto rappresenta un'accezione utilizzata nel linguaggio comune per descrivere una modalità organizzativa delle imprese nel contesto del trasporto. La definizione di "trazionismo" è rintracciabile in diversi pronunciamenti e sentenze in cui questa specifica attività, viene così descritta: "l'autotrasporto eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui" (SEZ. I SENT. 16582 DEL 25/11/2002)

La giurisprudenza, da tempo, ha quindi ammesso la liceità di tale fenomeno riconducendo il contratto atipico di trazione, ad un atto in cui un soggetto riceve l'incarico di organizzare il trasporto su strada di una determinata quantità di merce e, a tal fine, avendo la disponibilità di semirimorchi, affida ad un altro soggetto, avente la disponibilità di una motrice, l'incarico di trainare il semirimorchio con la merce in esso collocata, nonché di compiere, a suo nome e per suo conto, le eventuali attività accessorie connesse.

CONSORZI E COOPERATIVE - OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AL REN-NOLEGGI DI RIMORCHI DATI IN DISPONIBILITÀ AI SOCI

È fortemente sentita, la necessità di un chiarimento in merito all'impiego di semirimorchi di proprietà di Consorzi/Cooperative di autotrasporto da parte di Soci che risultano assegnatari di trasporti acquisiti dal medesimo Consorzio/Cooperativa, con particolare riferimento all'obbligo o meno di contrarre una locazione senza conducente ex art. 84 C.d.S. e di registrare l'operazione sull'applicativo REN-NOLEGGI.

A tal proposito è stata inviata ai competenti organi del MIT una specifica e dettagliata richiesta di chiarimento a cui però, allo stato attuale non è stato dato nessun riscontro.

AUTOSTRASPORTO

LUGLIO e AGOSTO 2024



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Imola

speciale

In attesa di un parere ufficiale ed autorevole da parte del MIT, sottolineiamo che la lettura del comma 3, dell'articolo 4 del D.L. n.16/1987 richiamato per la fattispecie del "trazionismo", può giovare anche ad una interpretazione sugli obblighi derivanti dall'utilizzo di rimorchi/semirimorchi messi a disposizione dei soci da parte delle forme aggregate:

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa (o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero SIANO NELLA DISPONIBILITÀ DI CONSORZI O COOPERATIVE CUI PARTECIPINO IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO E CHE ABBIANO OTTENUTO AUTORIZZAZIONE)

Dall'interpretazione letterale di tale disposto sembrerebbe che il traino da parte dei soci dei rimorchi e semirimorchi in disponibilità delle forme aggregate a cui aderiscono, sia consentito senza nessun tipo di obbligo e quindi senza la necessità di procedere alla registrazione al REN – Noleggi. Chiaramente la nostra è però una semplice interpretazione che deve eventualmente trovare riscontro nella risposta che ci auspichiamo arrivi quanto prima dal MIT. IN ASSENZA DI RISPOSTA da parte del MIT, evidenziamo che se ricorre la fattispecie in parola, ONDE EVITARE LE SANZIONI previste dall'articolo 84 del Codice della strada, OCCORRE PROCEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE tra forma aggregata e socio (prima dell'utilizzo del veicolo).

DOCUMENTAZIONE DA TENERE A BORDO DEL MEZZO

La documentazione da portare a bordo del veicolo è quella prevista dalla Direttiva n.2006/1/CE (Art.2, comma 2), come modificata dalla Direttiva UE n.2022/738 e come recepita dall'articolo 24 del Decreto Legge n.69/2023 che ha modificato l'articolo 84 del codice della strada:

- contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
- qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

SANZIONI PER MANCATA REGISTRAZIONE AL REN-NOLEGGI

Infine ricordiamo che la circolare del Ministero dell'Interno evidenzia che:

"LA MANCATA REGISTRAZIONE NON COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI da parte degli Organi di Polizia e la ricevuta dell'avvenuta registrazione all'applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo".

Ci riserviamo di fornire ulteriori ed eventuali indicazioni non appena ne disporremo.